

**L2 – Creazione e rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica delle
Autorità competenti per la *compliance* normativa dei piani regionali di
gestione rifiuti e monitoraggio**

A2.1 - Completamento delle azioni di pianificazione territoriale

**r2.1.b Documenti di indirizzo per la valorizzazione di buone pratiche
trasversali**

**LINEE GUIDA
REGOLAMENTO COMUNALE TARIFFA PUNTUALE
RIFIUTI**

Numero Rev. 02 del 29/09/2023

Premessa

L'adozione di sistemi di tariffazione puntuale è espressamente riconosciuta dall'Unione europea come strumento virtuoso per promuovere l'economia circolare. L' Allegato IV bis alla Direttiva Europea sui rifiuti introdotto dalla Direttiva 2018/851/UE5 inserisce infatti la tariffa puntuale tra gli strumenti economici (di natura volontaria) per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti (cfr. punto 2): "regimi di tariffe puntuali" (*pay-as-you-throw*) che gravano sui produttori di rifiuti sulla base della quantità effettiva di rifiuti prodotti e forniscono incentivi alla separazione alla fonte dei rifiuti riciclabili e alla riduzione dei rifiuti indifferenziati".

L'introduzione di sistemi di tariffazione puntuale nel territorio offre la possibilità di ripartire i costi del servizio tra gli utenti sulla base di criteri che, almeno in parte, si basano sulle quantità di rifiuti conferiti e sui servizi resi alla singola utenza, rientrando nella logica economica di tutti i servizi a rete.

Il presente documento è stato sviluppato nell'ambito del Progetto ARCA - Azioni di supporto tecnico-specialistico per l'attuazione della "Condizioni Abilitanti" ambientali - Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, che vede il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica quale soggetto beneficiario.

Nello specifico, il documento si incardina nella linea di intervento L2 "Creazione e rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica delle Autorità competenti per la compliance normativa dei Piani Regionali di Gestione dei Rifiuti e monitoraggio" del Progetto ARCA, sub azione A2.1 "Completamento delle azioni di pianificazione territoriale" e costituisce l'output finale (r.2.1.b) delle attività di assistenza in loco fornita alla Regione Abruzzo.

COMUNE DI

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TARIFFA RIFIUTI PUNTUALE PER LA
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
- Modello -**

Approvato con atto consiliare n. _____ in data ____/____/____

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	36
Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	36
Articolo 2 - DISCIPLINA DELLA TARIP	36
Articolo 3 - DEFINIZIONI	37
Articolo 4 - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI	40
Articolo 5 - SOGGETTO ATTIVO	40
Articolo 6 - SOGGETTI PASSIVI	40
Articolo 7 - SUPERFICIE IMPONIBILE	41
Articolo 8 - ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI	42
Articolo 9 - ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO	43
Articolo 10 - ESCLUSIONE PRODUZIONE RIFIUTI NON CONFERIBILI	44
Articolo 11 - CONVENZIONI	45
TITOLO II - CATEGORIE	46
Articolo 12 - CATEGORIE DI UTENZE	46
Articolo 13 - UTENZE DOMESTICHE	46
Articolo 14 - UTENZE NON DOMESTICHE	47
Articolo 15 - SCUOLE STATALI	47
TITOLO III – MODALITÀ DI APPLICAZIONE	49
Articolo 16 - COSTO DEL SERVIZIO	49
Articolo 17 - DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE	49
Articolo 18 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA	50
Articolo 19 - MISURAZIONE PUNTUALE	51
Articolo 20 - SOGLIA MINIMA DI PRODUZIONE	52
Articolo 21 - DOTAZIONE DEI CONTENITORI	52
Articolo 22 - PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TARIP	53
Articolo 23 - TARIFFA PER UTENZE DOMESTICHE AGGREGATE	54
Articolo 24 - TARIFFA GIORNALIERA	54
Articolo 25 - TARIFFA PER MANIFESTAZIONI O SPETTACOLI	55
Articolo 26 - TRASMISSIONE BANCHE DATI	55
Articolo 27 - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE ALL'UTENZA	55
TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	57
Articolo 28 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE	57
Articolo 29 - RIDUZIONE PER AVVIO RECUPERO UTENZE DOMESTICHE	57
Articolo 30 - RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE	57
Articolo 31 - RIDUZIONE PER AVVIO AUTONOMO AL RICICLO UTENZE NON DOMESTICHE	57
Articolo 32 - AGEVOLAZIONI AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI	59
Articolo 33 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE SERVIZIO	60
Articolo 34 - RIDUZIONI PER COMPOSTAGGIO INDIVIDUALE	60
Articolo 35 - RIDUZIONI PER COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ	61
Articolo 36 - RIDUZIONI PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA FISSI E MOBILI, CENTRI DEL RIUSO, CENTRI DEL RIUTILIZZO	61
Articolo 37 - RIDUZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL RIFIUTO PLASTICO PRESSO UTENZE NON DOMESTICHE	61
Articolo 38 - RIDUZIONE PER LA DONAZIONE DI ECCEDENZE ALIMENTARI	62
Articolo 39 - RIDUZIONI PER LA DONAZIONE DI PRODOTTI NON ALIMENTARI	63
Articolo 40 - RIDUZIONI DONAZIONE FARMACI IDONEI ALL'UTILIZZO	63
Articolo 41 - RIDUZIONI UTENZA NON DOMESTICA VUOTO A RENDERE	63
Articolo 42 - RIDUZIONI UTENZA NON DOMESTICA CHE PROMUOVE L'ASPORTO DEL CIBO AVANZATO NELLA RISTORAZIONE COMMERCIALE	64
Articolo 43 - RIDUZIONI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI	64
Articolo 44 - RIDUZIONI PER NUCLEI FAMILIARI CON BAMBINI	64
Articolo 45 - Agevolazione per utenza domestica in particolari situazioni di disagio sanitario	64
Articolo 46 - AGEVOLAZIONI	65

Articolo 47 - ASPETTI PER L'APPLICAZIONE RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.....	65
TITOLO V - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.....	67
Articolo 48 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE	67
Articolo 49 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	67
Articolo 50 - RISPOSTA RICHIESTE DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO	68
Articolo 51 - RISPOSTA RICHIESTE DI VARIAZIONE E CESSAZIONE SERVIZIO.....	68
Articolo 52 - RICHIESTE SCRITTE, RECLAMI, INFORMAZIONI, RETTIFICHE	69
Articolo 53 - PROCEDURA RECLAMI E RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI	69
Articolo 54 - RISPOSTE ALLE RICHIESTE SCRITTE	70
Articolo 55 - VERSAMENTI.....	70
Articolo 56 - MODALITÀ E TEMPO DI RETTIFICA IMPORTI NON DOVUTI.....	72
Articolo 57 - CONTROLLI	73
Articolo 58 - INFORMAZIONE ALL'UTENZA	74
Articolo 59 - POTERI ISTRUTTORI	74
Articolo 60 - PENALITÀ ED INTERESSI.....	75
Articolo 61 - RISCOSSIONE COATTIVA.....	75
Articolo 62 - RIMBORSI	76
Articolo 63 - CONTENZIOSO, DILAZIONE VERSAMENTI.....	76
Articolo 64 - TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA).....	77
TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	78
Articolo 65 - PRIMA APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE	78
Articolo 66 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI.....	78
ALLEGATI.....	79
<i>Allegato 1 – Elenco dei rifiuti di cui al D. Lgs. 152/2006 articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2) - (allegato L-quater Dlgs 116/2020).....</i>	<i>39</i>
<i>Allegato 2 – Elenco attività che producono rifiuti di cui di cui al D. Lgs. 152/2006 articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2) - (allegato L-quinqies Dlgs 116/2020).....</i>	<i>40</i>
<i>Allegato 3 – CATEGORIE UTENZA DOMESTICA.....</i>	<i>41</i>

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2014) e dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, per espressa previsione del comma 702 dell'art. 1 Legge 147/13, disciplina l'applicazione nel Comune di _____ (Comune) della Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva e la sua applicazione, sulla base del servizio di gestione integrata dei rifiuti.
2. Il Regolamento stabilisce, nel rispetto delle disposizioni del Decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (*Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati*), i criteri per la realizzazione nel Comune dei sistemi di determinazione della tariffa rifiuti puntuale (TARIP) finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso, a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Articolo 2 - DISCIPLINA DELLA TARIP

1. La TARIP assicura la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al Testo Unico dell'ambiente (TUA) Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i., alla L. n. 221/2015 recante "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*", al Decreto Legislativo 3 Settembre 2020 n. 116 in modifica del TUA, e ricomprende i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), ad esclusione dei costi relativi alla gestione dei rifiuti speciali al cui trattamento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e dei costi operativi relativi alla gestione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche avviati autonomamente a recupero.
2. Relativamente alle modalità di determinazione della TARIP trova applicazione quanto disposto dal D.P.R. 158/1999 e le Delibere Regolamentari dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
3. Alla TARIP si applica quanto disposto dall'art. 1 commi da 639 a 705 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. e dall'art. 1 comma 738 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 e s.m.i.
3. Il rapporto contrattuale con l'utenza sarà disciplinato sulla base di quanto stabilito dalla Delibera 15/2022 ARERA - Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) – e la scelta effettuata dall'Ente circa lo Schema Regolatorio per la disciplina della qualità contrattuale dei servizi. Ai sensi dell'art. 3 dell'allegato A Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani - TQRIF - della Delibera di ARERA n. 15/22, il Comune, con atto di delibera consiliare Numero ____ del _____ ha scelto il posizionamento nello SCHEMA ____ - LIVELLO QUALITATIVO _____ quale quadrante riferito alla qualità regolatoria ARERA.
4. Si applicano alla TARIP in quanto compatibili, le disposizioni previste dal Regolamento Unico delle Entrate Tributarie comunali approvato con delibera del Consiglio comunale n. ____ del _____

_____ al vigente Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani, alle disposizioni comunali regolamentari relative ai Centri di raccolta comunali, al vigente Regolamento Comunale per la disciplina del servizio del compostaggio.

5. La Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, resa conforme alle disposizioni della Delibera 15/2022 TQRIF, indica il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori, e contiene, con riferimento a ciascun servizio, l'indicazione degli obblighi di servizio, degli indicatori e relativi standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dall'Autorità.
6. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Articolo 3 - DEFINIZIONI

1. Rifiuto (art. 183, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152/2006): qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia intenzione di disfarsi o abbia l'obbligo di disfarsi.
2. Rifiuto urbano (art. 183, lett. b-ter, d.lgs. n. 152/2006)
 - a) rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'Allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. n. 152/2006;
 - c) rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c, d, e.
3. Rifiuto speciale:
 - a) rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile, e della pesca;
 - b) rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis del D. Lgs. 152/2006;
 - c) rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
 - d) rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
 - e) rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
 - f) rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
 - g) rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla

- potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli di cui all'art. 183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
- i) veicoli fuori uso.
4. Rifiuto pericoloso: Rifiuto che presenta delle caratteristiche indicate nell'allegato 1 del Dlgs 152/2006 e susseguente D.Lgs. 116/2020.
 5. Rifiuto non pericoloso: rifiuto che non contemplato nel comma 2 che viene distinto in rifiuto urbano domestico indifferenziato e differenziato generato da utenze familiari e da utenze produttive e/o di servizi che per natura e composizione sono simili ai domestici indicati nell'allegato 1 del presente regolamento che ne costituisce parte integrante prodotti dalle attività commerciali, artigianali industriali e terziarie attive nel territorio comunale.
 6. Rifiuto organico, frazione umida del rifiuto: ai sensi dell'art. 183, lett. d) del d.lgs. n. 152/2006, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare.
 7. Rifiuto urbano residuo (RUR), frazione secca del rifiuto: il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani conferito in maniera indifferenziata.
 8. Raccolta differenziata: la raccolta in cui il flusso dei rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico.
 9. Recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale (art. 183 comma 1 lett. t) del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e smi).
 10. Recupero di materia: qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento (art. 183 comma 1 lett. t-bis) del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e smi).
 11. Riciclo: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento (art. 183 comma 1 lett. u) del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e smi)
 12. Centro di raccolta: area presidiata ed allestita per attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e/o trattamento.
 13. Auto-compostaggio e Compostaggio di Comunità: compostaggio effettuato da singolo utente o da collettività in caso di più utenze della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.
 14. Gestione integrata dei rifiuti: complesso delle attività, raccolta, trasporto, recupero compresa la cernita, trattamento e smaltimento finale dei rifiuti, spazzamento e lavaggio delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti. La gestione integrata dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO), delimitati dalle regioni nel rispetto di criteri finalizzati a massimizzare l'efficienza del servizio attraverso il superamento della frammentazione delle gestioni ed al conseguimento di adeguate dimensioni gestionali.

15. Gestore: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
16. Produttore di rifiuti: ai sensi dell'art. 183, lett. f), del d.lgs. n.152/2006, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
17. Detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso.
18. Utente: persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze.
19. Utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
20. Utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere;
21. Utenza aggregata: punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza;
22. Aree pertinenziali, pertinenze: locali o aree scoperte classificati nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse – senza fine di lucro) e C/7 (tettoie chiuse o aperte) e rientranti nella definizione di pertinenza ai sensi dell'art. 817 c.c., ubicati a un indirizzo non diverso da quello dell'immobile principale della medesima utenza, ovvero ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sito l'immobile principale. Possono essere considerate aree pertinenziali anche locali o aree scoperte ubicati ad altro indirizzo rispetto all'immobile principale, purché situati nel territorio comunale e a condizione che l'utente ne comprovi il rapporto funzionale e non richieda una specifica dotazione per la raccolta.
23. Dotazione per la raccolta: contenitori ed altri dispositivi (es. badge, sacchi, ecc.) per la raccolta dei rifiuti urbani, consegnati all'utente, attraverso i quali il Gestore è in grado di identificare l'utenza che conferisce, registrare il numero dei conferimenti e misurare la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico con riferimento, quanto meno, al rifiuto urbano residuo; la modalità di gestione ed assegnazione delle dotazioni è disciplinata dal Regolamento dei Servizi di Igiene Urbana;
24. Parte fissa della tariffa: è la quota parte della TARIP relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tariffa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
25. Parte variabile della tariffa: è la quota parte della TARIP che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
26. Attivazione del servizio: l'avvio del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani
27. Richiesta di attivazione del servizio: è la dichiarazione TARIP o la comunicazione/denuncia di attivazione dell'utenza effettuata in regime di tariffa puntuale;
28. Richiesta di variazione e di cessazione del servizio: è la dichiarazione TARIP o la comunicazione/denuncia rispettivamente di variazione e di cessazione dell'utenza effettuata in regime di TARIP;
29. Reclamo scritto: è ogni comunicazione scritta fatta pervenire al gestore, anche per via telematica, con la quale l'utente, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un'Associazione di consumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dal regolamento di servizio, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra gestore e utente, ad eccezione delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati e delle segnalazioni per disservizi;
30. Richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati: è ogni comunicazione scritta, fatta

pervenire al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, anche per via telematica, con la quale l'utente esprime, in relazione ad importi già pagati o per i quali è stata richiesta la rateizzazione, lamentele circa la non correttezza degli importi addebitati.

31. Carta della qualità del servizio: documento attraverso il quale il gestore, in qualità di erogatore del servizio pubblico, indica i principi fondamentali, gli standard di qualità del servizio e gli impegni che assume per garantire il miglioramento della qualità del servizio.

Articolo 4 - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI

1. Ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato A alla Delibera ARERA 443/2019, il Servizio di gestione integrata rifiuti comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani, indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso: l'attività di raccolta e trasporto; l'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani; l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti.
2. Sono considerate attività esterne alla gestione integrata dei rifiuti urbani tutte quelle attività che, anche qualora siano state incluse nella concessione di affidamento del servizio di gestione, ai sensi della normativa vigente, non possono essere incluse nel perimetro sottoposto a regolazione, come definito all'interno dell'articolo 1 dell'Allegato A alla Delibera ARERA 443/2019.
3. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed alla gerarchia di cui all'art. 179 comma 1 del d.lgs. n. 152/2006 (prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo - es. recupero di energia, smaltimento).
4. La gestione integrata dei rifiuti urbani costituisce servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
5. Il servizio è svolto dal Gestore **individuato da AGIR** (Comune), secondo le modalità indicate nel Contratto di servizio stipulato fra gli stessi e i suoi allegati ed è disciplinato dalla normativa statale, regionale e dalla Carta della qualità dei servizi, oltre che dalle disposizioni previste dal presente Regolamento, nonché dagli atti emanati da ARERA.

Articolo 5 - SOGGETTO ATTIVO

1. Il Gestore, ai sensi del comma 668 dell'art. 1 della Legge 147/2013, applica e riscuote la TARIP relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale.
2. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla tariffa.
3. Per l'utenza che ricade nel territorio di più Comuni, fatti salvi accordi specifici tra i Comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, fermo restando il divieto di doppia applicazione della tariffa.

Articolo 6 - SOGGETTI PASSIVI

1. La TARIP, ai sensi dell'art. 1, comma 641 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti.
2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.

3. La TARIP è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.
4. In caso di disaccordo tra i soggetti coinvolti nel vincolo di solidarietà si intende per soggetto passivo:
 - nel caso di locazione il sottoscrittore del contratto di locazione; in presenza di più sottoscrittori, il sottoscrittore più anziano;
 - nel caso di nucleo di residenti l'intestatario del foglio di famiglia;
 - nel caso di eredi che dispongono dell'immobile l'erede più anziano.
5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la TARIP è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime. L'amministratore di condominio o il proprietario dell'immobile è tenuto a presentare su richiesta del Gestore, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte. Al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali, su richiesta può essere intestata apposita utenza condominiale e in tal caso sono consegnate le relative dotazioni di cui all'Articolo 18 - .
6. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la TARIP è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARIP dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. L'amministratore del condominio o delle aree comuni di locali in multiproprietà o il proprietario degli immobili sono tenuti a presentare su richiesta del Funzionario Responsabile della TARIP, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.
8. Per le foresterie e gli immobili ad uso abitativo locati/detenuti/condotti da società, associazioni o ditte eventualmente sublocati o assegnati e non adibiti in via continuativa ad abitazione dello stesso nucleo familiare, la TARIP è dovuta dalla ditta o associazione proprietaria o conduttrice dell'appartamento.

Articolo 7 - SUPERFICIE IMPONIBILE

1. La superficie tariffabile, qualora ne sia previsto l'utilizzo tra i parametri per la determinazione della parte fissa e/o variabile della tariffa, è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto

edilizio urbano assoggettabile alla TARIP è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50.

3. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune di cui all'art. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile alla TARIP delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
4. Avvenute le procedure di allineamento di cui al precedente comma 2, saranno comunicate ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
5. Il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tariffaria è tenuto a presentare la dichiarazione di cui al successivo Articolo 48 - allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare della TARIP dovuta. Relativamente all'attività di accertamento, può essere considerata come superficie assoggettabile a TARIP quella pari all'80 per cento della superficie catastale.
6. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

Articolo 8 - ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. **Qualora il modello tariffario utilizzi la superficie tariffabile tra i parametri per la determinazione della parte fissa e/o variabile della tariffa**, non sono soggetti alla TARIP i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, le circostanze di esclusione per inidoneità dei locali a produrre rifiuti devono essere denunciate ai sensi e per gli effetti del successivo comma 2 secondo le modalità di presentazione della dichiarazione; a titolo esemplificativo si elencano le circostanze di esclusione:
 - a) unità immobiliari inutilizzate, prive di tutte le utenze e servizi di rete, oltre che vuote di persone, mobili e cose, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra. Rimangono soggetti a tariffazione i locali coperti anche se privi di allacci ai pubblici servizi in quanto pertinenze di utenze principali salvo prova contraria documentata da parte dell'utenza che il locale risulti chiuso e non utilizzato.
 - b) unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione. In caso di omissione di denuncia si farà riferimento alla data di inizio della residenza oppure alla data di inizio della conduzione comprovata dalle risultanze d'anagrafe o da contratto di locazione, o da verbale dell'autorità competente per rilievi fiscali (Guardia di Finanza, ufficio tributi) o di polizia amministrativa (Polizia Locale);
 - c) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso;
 - d) unità immobiliari inagibili come dichiarate dal contribuente all'Ufficio Tecnico Comunale

- o come rilevato da quest'ultimo a seguito di sopralluogo;
- e) superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, quali piscine, palestre, piste da corsa, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, ristoro, gradinate e simili;
 - f) locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - g) aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - h) aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
 - i) aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - j) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio. Sono soggetti alla tariffa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 6 metri quadrati per colonnina di erogazione;
 - k) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i già menzionati provvedimenti.
 3. Tali esenzioni si applicano dalla data di presentazione della richiesta, debitamente documentata, e cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, previa presentazione di apposita dichiarazione in tal senso.
 4. Il mancato utilizzo del servizio nonché il mancato ritiro delle dotazioni per la raccolta non comporta alcun esonero o riduzione della Tariffa fuori dal caso di cui **all'Articolo 32 -**.
 5. La TARIP si applica alle attività agricole per connessione ai sensi dell'art. 2135 c.c. limitatamente alle superfici produttive di rifiuti urbani per le attività simili per natura e tipologia di rifiuti prodotti a quelle individuate all'Allegato L-quinquies della parte IV del d.lgs. n. 152/2006.
 6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla TARIP ai sensi del presente articolo verrà applicata la tariffa per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 9 - ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dalla TARIP i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'Articolo 8 - .

Articolo 10 - ESCLUSIONE PRODUZIONE RIFIUTI NON CONFERIBILI

1. Nella determinazione della superficie tariffabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via esclusiva e continuativa, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Non sono soggette alla TARIP:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - d) la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano;
 - e) le unità immobiliari di attività agricole, agro-industriali e della selvicoltura, e connesse ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca, in quanto produttrici di rifiuti speciali.
3. Per l'attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, stante la contestuale produzione di rifiuti urbani, a causa del fatto che le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica l'abbattimento percentuale sulla superficie, a richiesta dell'interessato, nei valori indicati:

descrizione categoria	riduzione superficie
Indicare categoria	Indicare % riduzione

4. Per eventuali attività non comprese nell'elenco sopraindicato, si fa riferimento a criteri di analogia, in relazione alla potenziale produttività quali-quantitativa di rifiuti.
5. In assenza di richiesta da parte del produttore dei rifiuti o di presentazione della necessaria documentazione, non potrà essere applicato alcun abbattimento.
6. Per fruire dell'esclusione prevista dal punto precedente, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare, a pena di decadenza, entro il 28 del mese di Febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento presso imprese a ciò abilitate (Formulari, fatture, MUD, ecc.).

Articolo 11 - CONVENZIONI

1. Il Gestore, può stipulare apposite convenzioni per definire le modalità organizzative atte a gestire il conferimento dei rifiuti, e la corrispondente copertura tariffaria, da parte di produttori di rifiuti urbani che derogano agli standard di servizio individuati dai Contratti di Servizio e/o dal Regolamento della raccolta dei rifiuti urbani approvati dal Consiglio Comunale o che producano rifiuti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater che il produttore richieda di conferire al servizio pubblico. Il Gestore procede inoltre ad effettuare le opportune verifiche nei confronti dei produttori di rifiuti urbani sulla base della dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 28 comma 1 del presente Regolamento, o che vengano individuati a seguito di opportune verifiche, volte a garantire la sostenibilità del servizio pubblico di raccolta sulla base delle quantità o qualità di rifiuto conferito. L'approvazione dello schema di convenzione tipo e il tariffario per la copertura del costo dei servizi a convenzione è demandata alla competenza della Giunta Comunale.
2. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali, in assenza di convenzione, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256 comma 2 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

TITOLO II - CATEGORIE

Articolo 12 - CATEGORIE DI UTENZE

1. Ai fini dell'applicazione della TARIP, l'utenza è articolata nelle categorie di utenza domestica e non domestica. Per la determinazione delle tariffe, l'insieme dei costi da coprire è ripartito tra le differenti categorie in modo tale da assicurare nella modulazione, riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche
2. Tali soggetti sono obbligati ad utilizzare il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani provvedendo al ritiro delle attrezzature previste per il conferimento secondo le modalità adottate dall'Amministrazione Comunale (regolamento di gestione del servizio) o di eventuali ordinanze sindacali.

Articolo 13 - UTENZE DOMESTICHE

1. Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di queste, quali soffitte, solai, cantine, garage, ecc. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
 - a. domestiche residenti: le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune;
 - b. domestiche non residenti: le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, ovvero tenute a disposizione dal proprietario.
2. Agli effetti dell'applicazione della TARIP, i locali e le aree tariffabili delle utenze domestiche sono classificati come da Allegato 3.
3. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente presentata come precisato al successivo comma 4.
4. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
5. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo o residenze sanitarie assistenziali (RSA), comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa (riduzione al 100% nella parte variabile del componente), a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata e che l'unità abitativa non sia locata o concessa in comodato d'uso.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, in mancanza di autocertificazione attestante il numero dei componenti del proprio nucleo familiare, si assume come numero **degli occupanti quello di n. 3 unità**. Le suddette autocertificazioni avranno validità per una sola annualità contributiva e dovranno essere reiterate entro il 28 Febbraio di ogni anno. In caso di mancata/tardiva presentazione verrà applicato il **numero di 3 occupanti**. Nel caso di

comproprietà, la precedente autodichiarazione dovrà essere presentata da tutti i proprietari. Resta ferma la possibilità per il Gestore di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute. Sarà possibile intervenire modificando le risultanze di anagrafe rilevanti ai fini tariffari qualora non siano state correttamente acquisite.

Articolo 14 - UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'Allegato 2 (Allegato L-quinquies D. Lgs. 116/2020).
2. L'inserimento di un'utenza non domestica in una delle categorie di attività previste dall'Allegato 2 viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche A.te.Co.fin adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie; fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una categoria fra quelle di cui all'Allegato 2, che producono rifiuti urbani, sono associate alla categoria di attività ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti.
4. Con riferimento al comma precedente, gli agriturismi e le aziende agro-industriali, per connessione associabili alle attività dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, potranno continuare ad essere assoggettate alla TARIP, limitatamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, a titolo volontario. Rimane ferma, ovviamente la facoltà di fuoriuscita dal servizio pubblico delle aziende in questione, nonché la loro possibilità di sottoscrivere una convenzione col gestore o soggetto terzo per il conferimento dei rifiuti speciali. Nelle more dell'aggiornamento del rapporto contrattuale tra le utenze indicate ed il Gestore, viene comunque mantenuto il servizio e l'iscrizione nella categoria relativa.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
7. Le superfici di lavorazione industriale sono escluse dall'applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile. La tariffazione è dovuta, sia per la quota fissa che variabile, relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse. Resta dovuta solo la quota fissa laddove l'utenza non domestica scelga di conferire tutti i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.
8. Sono considerate utenze non domestiche in categoria specifica le strutture extra alberghiere, quali affittacamere, bed and breakfast e case e appartamenti per vacanze e simili, censite in categoria catastale A. [In alternativa] Nei casi di attività ricettive di tipo affittacamere, bed and breakfast e case e appartamenti per vacanze, gestite in forma non imprenditoriale ai fini della determinazione della tariffa, si considera utenza domestica con un numero di occupanti pari alla somma del numero dei componenti del nucleo familiare come risultante dall'anagrafe del Comune e del nucleo massimo di posti letto autorizzato.

Articolo 15 - SCUOLE STATALI

1. La TARIP dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente nel piano Economico Finanziario costituisce una detrazione dal costo che deve essere coperto con la TARIP ai sensi di quanto disposto con delibera dell'Autorità per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA).

TITOLO III – MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Articolo 16 - COSTO DEL SERVIZIO

1. Il costo del servizio è riferito al Piano Economico Finanziario (PEF) determinato secondo le disposizioni impartite dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con riferimento alla delibera ARERA 3 Agosto n. 363/2021/R/RIF.
2. Per consentire all’Ente Territorialmente competente la verifica sulla congruità dei dati e delle informazioni utilizzate per la redazione del PEF il sistema adottato segue le modalità di sviluppo indicate nel documento MTR-2 concernente il metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (allegato A Delibera 363-2021 METODO TARIFFARIO RIFIUTI PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025 indicato come MTR-2).
3. Le tariffe sono determinate annualmente a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003, sulla base del Contratto di servizio stipulato fra **AGIR e il Gestore**, inseriti nel Piano Economico Finanziario redatto dal Gestore, validati da AGIR ed approvati da ARERA secondo quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti.
4. In ogni caso attraverso la tariffa deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Il PEF indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell’anno precedente e le relative motivazioni oltre che lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della TARIP.
6. Almeno due mesi prima del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione, il Gestore è tenuto a comunicare all’Amministrazione comunale il PEF definitivo.

Articolo 17 - DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

1. La TARIP è applicata secondo il criterio pro die per anno solare cui corrisponde un’autonoma obbligazione pecuniaria. L’obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l’applicazione della TARIP, o, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura della dotazione per la raccolta e termina con la cessazione dei presupposti per l’attivazione dell’utenza o, se successiva, con la restituzione delle dotazioni assegnate, e comunque non prima della presentazione della dichiarazione di cessazione.
2. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche e tra quota fissa e variabile è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all’approvazione della TARIP, ed è effettuata tenuto conto dei dati forniti dal gestore e dalle stime relative al quantitativo dei flussi di rifiuti urbani conferiti da ciascuna categoria e sulla base dei servizi forniti.
3. Il Consiglio Comunale approva le tariffe entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.
4. Ai sensi dell’art. 54, comma 1 bis del D. Lgs. n. 446/1997, le tariffe deliberate dal Comune possono essere modificate in presenza di rilevanti incrementi nel costo del servizio, nel corso dell’esercizio finanziario. L’incremento della TARIP decorre dalla data di entrata in vigore

della relativa deliberazione di modifica e non ha effetto retroattivo.

Articolo 18 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il Comune, nella commisurazione delle tariffe, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e dal comma 668 della legge 147/2013 e s.m.i.
2. La TARIP è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti determinati secondo quanto disciplinato dal DPR 158/99, ad altri costi di esercizio non ricompreso nelle quote variabili, ai servizi di natura prevalentemente indivisibile di cui all'allegato A paragrafo 8.2 della delibera ARERA n. 363/2021 e ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente), e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
3. La tariffa è costruita in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimenti e di esercizio, compresi i costi di trattamento dei rifiuti, e può essere schematizzata come segue:

$$TCP = QF + QVs + QVb + QVecc + (QVo + QVc + QVvt + QVvd)$$

in cui:

- a) **QUOTA FISSA QF**: la tariffa per la quota fissa di ogni categoria è determinata imputando le corrispondenti parti di costo sulla base dei coefficienti Ka per le utenze domestiche e Kc per le utenze non domestiche, secondo i criteri di calcolo di cui al DPR 158/99. La quota fissa è applicata in base alla superficie dell'immobile. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, ad esclusione degli edifici accatastati come C2, C6 e C7 le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi. Ai C2 (cantine e locali di deposito), C6 (box/garages), C7 (solai e tettoie chiuse o aperte) si applica la sola parte fissa riservata alle utenze domestiche.
- b) **QUOTA VARIABILE SERVIZI QVs (se attivata)**: copre i costi riferiti alle voci per la raccolta delle frazioni differenziate al netto delle entrate dei consorzi (CONAI). La tariffa è determinata sulla base dei coefficienti Kb per le utenze domestiche e Kd per le utenze non domestiche, secondo i criteri di calcolo di cui al DPR 158/99. Viene applicata in base al numero degli occupanti per le utenze domestiche e alla superficie per le utenze non domestiche.
- c) **QUOTA VARIABILE DI BASE QVb**: copre i costi di raccolta e trattamento ed è intesa come "canone di allacciamento" al servizio che tutti gli utenti devono comunque pagare al gestore ipotizzando un conferimento minimo di rifiuti. È calcolata:
 - per le utenze domestiche, facendo riferimento alla tipologia di servizio svolto in favore degli utenti in relazione alla diversa consistenza del nucleo familiare;
 - per le utenze non domestiche, facendo riferimento alla tipologia di servizio svolto e alla volumetria del contenitore a disposizione.

I conferimenti minimi compresi nella QUOTA VARIABILE DI BASE QVb per le utenze domestiche e non domestiche (SOGLIA MINIMA DI PRODUZIONE) sono approvati annualmente con la delibera tariffaria del Comune.

- d) QUOTA VARIABILE ECCEDENZE QV_{ecc}: è calcolata sulla base dei costi di gestione variabili ed è da intendersi come l'importo dovuto dall'utente per il conferimento di quantità di rifiuti che eccedono quella minima coperta dalla QUOTA VARIABILE DI BASE QV_b e approvata annualmente con la delibera tariffaria del Comune. La QV_{ecc} è commisurata alla produzione del rifiuto urbano residuo, rilevata per ciascuna utenza con apposito sistema realizzato ai sensi del DM 20 aprile 2017, secondo i criteri di seguito riportati. La produzione di rifiuto urbano residuo stimata per l'anno di riferimento viene determinata in sede di Piano Tariffario e deve risultare in linea con la produzione reale rilevata l'anno precedente, fatti salvi i miglioramenti o le variazioni significative eventualmente intervenute, da valutarsi e quantificarsi secondo criteri razionali. La produzione stimata sarà espressa in unità di volume (litro), sulla base della densità apparente media dei rifiuti calcolata in funzione dei dati rilevati nel corso dell'anno precedente (quantitativo complessivo espresso in kg e volumetria complessivamente gestita a seguito dello svuotamento degli specifici contenitori assegnati alle utenze, espressa in litri) o, in fase di avviamento, nella frazione dell'anno precedente ritenuta significativa per la determinazione del valore.
- e) QUOTA VARIABILE ORGANICO QV_o (se attivata): copre i costi della raccolta del rifiuto organico ripartiti sulle utenze allacciate a tale servizio. Tale quota si intende dovuta da tutte le utenze ad esclusione di quelle che sottoscrivono adeguata convenzione, approvata dalla giunta comunale, per l'autorizzazione e verifica della pratica del compostaggio domestico ai sensi del vigente regolamento di gestione del servizio. L'attivazione di tale quota è disposta dal Comune con la propria delibera tariffaria annuale che approva altresì la relativa tariffa.
- f) QUOTA VARIABILE CARTA QV_c (se attivata): copre i costi della raccolta della carta ripartiti sulle utenze allacciate a tale servizio e comprende una quota base di allacciamento che ipotizza un conferimento minimo di rifiuti. L'attivazione di tale quota è disposta dal Comune con la propria delibera tariffaria annuale che approva altresì i conferimenti minimi e la relativa tariffa.
- g) QUOTA VARIABILE VETRO QV_{vt} (se attivata): copre i costi della raccolta del vetro ripartiti sulle utenze allacciate a tale servizio e comprende una quota base di allacciamento che ipotizza un conferimento minimo di rifiuti. L'attivazione di tale quota è disposta dal Comune con la propria delibera tariffaria annuale che approva altresì i conferimenti minimi e la relativa tariffa.
- h) QUOTA VARIABILE VERDE QV_{vd} (se attivata): copre i costi della raccolta del verde ripartiti sulle utenze allacciate a tale servizio e comprende una quota base di allacciamento che ipotizza un conferimento minimo di rifiuti. L'attivazione di tale quota è disposta dal Comune con la propria delibera tariffaria annuale che approva altresì i conferimenti minimi e la relativa tariffa.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa quota fissa e quota variabile calcolata sono determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria secondo la classificazione delle categorie per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche tenendo conto dei parametri di produttività definiti dal D.P.R. 27.04.1999 n.158 e del contesto territoriale.
5. La tariffa può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale ed in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo modalità stabilite dal Comune.

Articolo 19 - MISURAZIONE PUNTUALE

1. Il Comune, tramite il Gestore, realizza un sistema per la misurazione puntuale del rifiuto conferito al servizio pubblico da qualsiasi tipologia di utenza.
2. A decorrere dall'inizio dell'occupazione l'utente ha obbligo di ritirare la dotazione di contenitori e di dispositivi elettronici di controllo da utilizzare per conferire i rifiuti prodotti sulla base della disciplina del Regolamento Comunale di Igiene Urbana.
3. L'identificazione dell'utenza, a cui è associata la misurazione puntuale delle quantità di rifiuto, avviene in modalità diretta e univoca, attraverso dispositivi elettronici che consentono di:
 - a) identificare l'utenza che conferisce mediante un codice univocamente associato a tale utenza;
 - b) registrare il numero dei conferimenti attraverso la rilevazione dei conferimenti dei rifiuti;
 - c) indicare il momento e la posizione del prelievo per ciascun conferimento, associato all'identificativo dell'utenza;
 - d) misurare la quantità di rifiuti conferiti, anche attraverso metodi di pesatura indiretta basata sul volume.
4. Le attrezzature e gli strumenti per la misurazione puntuale del rifiuto sono utilizzati dal Gestore e nel rispetto delle disposizioni di cui al DM 20 aprile 2017, criteri per la realizzazione nel Comune dei sistemi di determinazione della TARIP.
5. Il Gestore, relativamente ai servizi resi all'utenza da computare nella parte variabile della tariffa, trasmette, con la periodicità concordata con il Comune, e comunque in tempo utile all'invio degli avvisi bonari, tutte le informazioni ed i dati rilevanti ai fini del calcolo della TARIP dovuta da ciascun contribuente.
6. In caso di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati che determini perdita o danno parziale e irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti misurati prodotti nell'anno in corso, per determinare la quantità di rifiuti misurati conferita al servizio pubblico si può tener conto dei conferimenti effettuati nel periodo precedente e successivo alla perdita del dato, fatto salvo l'addebito dei quantitativi minimi.

Articolo 20 - SOGLIA MINIMA DI PRODUZIONE

1. Il Comune definisce il numero di conferimenti minimi per le frazioni misurate, Soglia Minima di Produzione Rifiuti, oggetto di tariffazione per ciascuna tipologia di utenza, domestica e non domestica, nell'annualità di riferimento.
2. La delibera di approvazione del piano tariffario individua annualmente per ogni tipologia di rifiuto sottoposto a quantificazione puntuale e per ogni classe e categoria di utenza, domestica e non domestica, la Soglia Minima di Produzione Rifiuti, quale quota del **Quantitativo Medio di Produzione Rifiuti**, calcolato sulla base dei coefficienti di presuntivi di produzione Kb e Kd di cui al D.P.R. 158/99 e della quantità di rifiuti per frazione misurata effettivamente raccolta nel Comune.
3. La Soglia Minima di Produzione è comunque addebitata anche in presenza di conferimenti inferiori alla stessa soglia, salvo che l'utente fornisca valida e documentata giustificazione dei minori quantitativi riscontrati.
4. **Nei casi di totale assenza di conferimenti verrà attribuito all'utente il Quantitativo Medio di Produzione di RUR determinato per classe o categoria come previsto al precedente comma, salvo che lo stesso utente dia valida giustificazione, supportata da adeguata documentazione, dell'assenza di quantitativi di rifiuto conferiti.**

Articolo 21 - DOTAZIONE DEI CONTENITORI

1. A decorrere dall'inizio dell'occupazione l'utente ha obbligo di ritirare la prima dotazione di contenitori dotati di dispositivi elettronici di controllo da utilizzare per conferire il rifiuto urbano residuo prodotto entro 7 giorni dall'attivazione del servizio. L'entità delle dotazioni e la modalità di gestione è stabilita dal regolamento per i servizi di igiene urbana.
2. In caso di cessazione dell'utenza, le dotazioni di contenitori dotati di dispositivi elettronici di controllo, non possono più essere utilizzati e devono essere resi al Gestore, salvo i casi di variazione di indirizzo dell'utente all'interno del territorio comunale o di subentro familiare di un componente del nucleo o dell'erede del cessato, nel qual caso le dotazioni non rese verranno trasferite d'ufficio alla nuova utenza o al subentrante. Per le dotazioni non rese e non trasferibili d'ufficio, oltre all'addebito dei conferimenti effettuati, saranno applicate le sanzioni previste nel Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani in caso di utilizzo per il conferimento dei rifiuti in data successiva a quella di cessazione. L'utente è tenuto a riconsegnare la dotazione al Gestore entro 7 giorni dalla comunicazione di cessazione dell'utenza con le seguenti modalità.
3. In caso di cessazione delle condizioni di agevolazione disposte dal Gestore, le eventuali dotazioni o di contenitori dotati di dispositivi elettronici di controllo, non possono più essere utilizzati e devono essere resi al Gestore. Per le dotazioni non rese saranno applicate le sanzioni previste nel Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani in caso di utilizzo per il conferimento dei rifiuti in data successiva a quella di cessazione delle condizioni di agevolazione.
4. L'utente è responsabile della dotazione ricevuta. In caso di furto, danneggiamento o perdita della dotazione, deve darne immediata comunicazione al Gestore, il quale provvederà alla sua sostituzione. Nel caso di furto o di danneggiamento dovuto ad atto vandalico la sostituzione avviene con onere a carico del servizio a fronte della presentazione della relativa denuncia. Nei rimanenti casi la sostituzione avviene a carico dell'utente. L'utente risponde degli eventuali conferimenti effettuati con la propria dotazione nel tempo decorrente dall'effettivo furto o perdita fino al giorno della relativa denuncia o comunicazione al Gestore. È vietato il trasferimento della dotazione per la raccolta, salva espressa richiesta al Gestore.
5. Nel caso di fornitura della dotazione per la raccolta, può essere istituito il deposito cauzionale in carico all'utente a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza, quale la restituzione integra dei contenitori stessi.
6. L'utenza domestica che non abbia ritirato la propria dotazione entro termini previsti è comunque tenuta al pagamento della parte fissa della tariffa e della parte variabile relativa alla soglia minima di produzione e alla sanzione prevista.

Articolo 22 - PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TARIP

1. La TARIP è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni pari all'anno solare di 365, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno successivo a quello in cui inizia l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette alla TARIP e sussiste sino al giorno di cessazione dell'utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggetti alla TARIP, ove non tempestivamente denunciata oppure ove la denuncia sia stata omessa, comporta il diritto alla cessazione dell'applicazione della TARIP a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della tardiva denuncia di cessazione, ovvero dal giorno successivo all'accertata cessazione da parte dell'Ufficio della conduzione o occupazione dei

locali e delle aree scoperte soggetti alla TARIP.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nei termini previsti dal presente regolamento con riferimento all'anno di cessazione, la TARIP non è dovuta per la annualità successive, ove l'utente che ha tardivamente prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree imponibili, ovvero qualora la TARIP sia stata assolta dell'utente subentrante.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali hanno effetto dalla data di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo Articolo 48 - decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.
6. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 23 - TARIFFA PER UTENZE DOMESTICHE AGGREGATE

1. Per le utenze aggregate inerenti più utenze che conferiscono in unico contenitore, mantenendo separati i conferimenti da utenze domestiche da quelli da utenze non domestiche, le quantità o i volumi di rifiuto attribuiti ad una utenza aggregata sono ripartiti tra le singole utenze utilizzando i coefficienti indicati nella tabella 2, per le utenze domestiche, e nelle tabelle 4a e 4b, per le utenze non domestiche, di cui all'allegato 1, del D.P.R. n. 158/99.
2. È sempre fatta salva la facoltà da parte di utenti facenti parte di utenze condivise di richiedere l'assegnazione di contenitori o strumenti di rivelazione ID associati alla utenza individuale.
3. In caso di contestazione della Tariffa dovuta per utenze aggregate, supportata da legittima motivazione/documentazione, si procederà al ricalcolo per il periodo considerato della Tariffa dovuta per la singola utenza.

Articolo 24 - TARIFFA GIORNALIERA

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 662 della Legge 147/2013, è istituita la tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, dovuta da tutte le utenze che occupano o detengono temporaneamente, a qualunque titolo, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, a copertura integrale dei costi specifici relativi alla gestione dei rifiuti urbani. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 (centottantatre) giorni nel corso dello stesso anno solare.
2. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, attribuita alle categorie previste nell'Allegato 2 al presente Regolamento, maggiorata di un importo pari al 50 (cinquanta) per cento.
4. Qualora la classificazione contenuta nell'Allegato 2 del presente Regolamento manchi di una corrispondente voce d'uso, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti, maggiorata di un importo pari al 50 (cinquanta) per cento.
5. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento della tariffa. Tale pagamento avviene, contestualmente al versamento della Tassa/Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP/COSAP) all'atto dell'occupazione, tramite versamento con F24.
6. Per le occupazioni di durata superiore ai trenta giorni o che si verificano con carattere

ricorrente, come risultanti dall'autorizzazione, è disposta la riscossione mediante convenzione. In tal caso la tariffa giornaliera è ridotta del 20% (venti per cento). La convenzione ha lo scopo di disciplinare:

- la superficie occupata;
 - la classificazione dell'occupazione;
 - la misura della tariffa;
 - l'importo complessivamente dovuto;
 - il termine di pagamento, da effettuarsi in unica soluzione entro il 30 maggio.
7. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tariffa, la stessa è recuperata congiuntamente alle penalità.
8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della TARIP annuale.

Articolo 25 - TARIFFA PER MANIFESTAZIONI O SPETTACOLI

1. In occasione di manifestazioni e spettacoli in area pubblica o privata di particolare rilevanza, quali manifestazioni sportive, eventi socioculturali, altre manifestazioni o sagre locali con somministrazione di cibi e bevande, non compresi nell'elenco annuale e nei relativi aggiornamenti trasmessi dal Comune al Gestore, l'organizzatore della manifestazione è tenuto a dotarsi del servizio temporaneo di raccolta e smaltimento dei rifiuti accollandosi i relativi oneri. La richiesta deve pervenire al Gestore almeno 15 giorni prima dell'evento stesso.
2. Il Comune trasmette in tempo reale al Gestore i dati relativi a licenze o autorizzazioni di occupazioni di suolo pubblico riguardanti eventi di cui al comma precedente.
3. Il Gestore, in funzione del tipo di eventi, sentito l'organizzatore, predispone idoneo preventivo di spesa da inoltrare agli organizzatori. Il preventivo deve tener conto di tutti i costi per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, da effettuarsi secondo le modalità di raccolta differenziata in uso, e degli eventuali servizi aggiuntivi di spazzamento del suolo pubblico per il ripristino del normale decoro, anche delle aree limitrofe e confinanti la zona dell'evento che eventualmente fossero interessate. Fatta salva la corretta gestione dei rifiuti da parte dell'organizzatore potranno essere conguagliati maggiori costi nel caso in cui da verifica il servizio risultasse maggiore da quanto preventivato.
4. Il pagamento degli oneri indicati nel preventivo viene effettuato direttamente nei confronti del Gestore, che può richiedere un anticipo sino al 100% dei costi preventivati.

Articolo 26 - TRASMISSIONE BANCHE DATI

1. Nelle more dell'operatività dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) di cui all'art. 62 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 (Codice dell'amministrazione digitale), il Gestore acquisisce dal Comune, e contestualmente il Comune è tenuto a fornire al Gestore, le banche dati di cui è titolare necessarie alla gestione e controllo dell'applicazione della Tariffa puntuale per le singole utenze, con periodicità, modalità e formati concordati e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati.
2. Le parti regoleranno con convenzione e/o corrispondenza, la cadenza, il tracciato e le modalità di trasmissione degli scarichi delle banche dati.
3. Nel caso di variazione del Gestore, il Gestore uscente ha l'obbligo di fornire al Comune la banca dati aggiornata all'ultimo esercizio finanziario.

Articolo 27 - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE ALL'UTENZA

1. Il Comune e il Gestore sono tenuti a garantire alla singola utenza un facile accesso alle informazioni che lo riguardano con particolare riferimento a:
 - criteri applicati per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della Tariffa;
 - voci di costo che compongono la parte fissa e variabile della Tariffa;
 - numero e data dei conferimenti delle frazioni oggetto di misurazione;
 - riduzioni eventualmente applicate.
2. Le modalità di accesso alle informazioni di cui al comma 1 devono essere riportate nelle fatture, nella Carta dei Servizi e in ogni altra comunicazione rivolta all'utenza.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Articolo 28 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Le abitazioni occupate da soggetti che risiedano per più di sei mesi all'anno all'estero e a condizione che risultino iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) è applicata una riduzione della TARIP (in alternativa, della Parte Fissa della TARIP) del 25% (venticinque per cento);
2. Ai sensi dell'art. 9bis, comma 2 del D.L. 47/2014, la TARIP (in alternativa, della Parte Fissa della TARIP) è ridotta del 66% (sessantasei per cento), per una e una sola unità immobiliare (comprensiva di pertinenza) posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso, secondo le indicazioni di cui alla Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze 26 giugno 2015, n.6.
3. Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo è applicata una riduzione della TARIP (in alternativa, della Parte Fissa della TARIP) del 30% (trenta per cento);
4. Le riduzioni di cui ai commi precedenti, da richiedersi comunque annualmente, si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione e cessano di essere applicate alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 29 - RIDUZIONE PER AVVIO RECUPERO UTENZE DOMESTICHE

1. È assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art. 1, comma 658, della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147, e dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 27 Aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della Parte Variabile della TARIP complessivamente imputata a tali utenze, in misura percentuale pari all'incremento della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente.

Articolo 30 - RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa della TARIP, del 30% (trenta per cento) ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La riduzione di cui al comma 1 si applica se le condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Tale riduzione, da richiedersi comunque annualmente, si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione e cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione.

Articolo 31 - RIDUZIONE PER AVVIO AUTONOMO AL RICICLO UTENZE NON DOMESTICHE

1. A favore delle utenze non domestiche produttrici di rifiuti urbani, che dichiarano di provvedere in modo continuativo al compostaggio aerobico dei residui costituiti da scarti organici biodegradabili prodotti nell'ambito delle attività, è applicata una riduzione pari al 20% sulla tariffa [In alternativa alla Parte variabile delle tariffe [In alternativa alla Quota Variabile Servizi QVs]] da concedere a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

2. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al RICICLO nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
3. La percentuale di riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con la TARIP dovuta per l'anno successivo.

4. La riduzione della parte variabile, non superiore al relativo importo, è proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviata al recupero/riciclo e la quantità di rifiuti attribuibili all'utenza in base ai coefficienti di produttività K_d rilevanti nel computo della suddetta parte. La percentuale di riduzione della quota variabile è $Pr = Q_r/Q_t$, dove:

- Q_r è la quantità documentata in kg di rifiuti urbani avviati al riciclaggio;
- Q_t è la produzione teorica di rifiuti, con $Q_t = K_d \cdot S_r$ con:
 - K_d - coefficiente di produttività applicato all'utenza nel computo della quota variabile;
 - S_r - superficie di riferimento.

Di seguito le percentuali minime di produzione di rifiuti urbani da avviare al riciclo e le conseguenti percentuali di riduzione della parte variabile della tariffa.

FASCE PERCENTUALI DI PRODUZIONE RIFIUTI URBANI	PERCENTUALE DI RIDUZIONE (parte variabile della tariffa)
dal 35,1 % al 50,00 %	10,00%
dal 50,1 % al 65,00 %	20,00%
dal 65,1 % all'80,00 %	30,00%
dal 80,1 % al 100,00 %	40,00%

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc., con precisazione del codice A.te.Co.fin), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - comunicare tassativamente entro il 28 Febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento la qualità ed i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando i formulari di carico e scarico dei rifiuti nonché la documentazione attestante lo smaltimento o trattamento presso imprese a ciò abilitate;
 - la documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata o altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati e deve contenere le seguenti informazioni: dati identificativi dell'utente con recapito postale e indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente, dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta, dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica, dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviate a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata, dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o

riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta). Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

6. Il Comune per il tramite del il Gestore ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARIP dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

Articolo 32 - AGEVOLAZIONI AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico TUTTI i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, **non sono tenute alla corresponsione della quota variabile della** TARIP.
3. Al fine di cui al comma 2, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal Gestore, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
4. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare al Gestore **e per conoscenza al Comune** entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza della TARIP dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
5. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del Gestore o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Gestore **e per conoscenza al Comune** entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022.
6. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.
7. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori

del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al Gestore.

Articolo 33 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE SERVIZIO

1. La TARIP è dovuta nella misura del **20% (venti per cento)** nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
2. Per le utenze ricomprese in tutte le Vie/Aree/Zone nella denominazione "case sparse", come individuate dal servizio di raccolta del servizio d'igiene urbana, le quali usufruiranno di un servizio di raccolta domiciliare ridotto rispetto al calendario completo previsto per le aree urbanizzate, la Tariffa annuale sarà ridotta, nella parte fissa, del 50% (cinquanta per cento).
3. Qualora il contribuente intenda rinunciare all'applicazione della riduzione di cui al comma 3 ed usufruire del totale servizio di raccolta dei rifiuti offerto, per la zona "case sparse", dal Gestore dovrà presentare, entro e non oltre il 30 Novembre di ogni anno, apposita richiesta agli Uffici Igiene Ambiente e Tributi che provvederanno, a partire dal 01 Gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza, a ripristinare il calendario completo di raccolta per l'utenza interessata e all'eliminazione della riduzione applicata. L'istanza di rinuncia potrà essere revocata solo a partire dall'anno successivo a quello di presentazione.

Articolo 34 - RIDUZIONI PER COMPOSTAGGIO INDIVIDUALE

1. La tariffa per le utenze domestiche e le utenze non domestiche di cui all'art. 208, comma 19-bis del d.lgs. 152/2006 che procedono direttamente al recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle potature, con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica, sia attraverso l'uso di compostiere sia attraverso altre metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo, etc.), e rinunciano al servizio di raccolta dell'umido attraverso la restituzione dei contenitori adibiti alla raccolta domiciliare di tale frazione, è ridotta per la **parte variabile del 20% (venti per cento)**.
2. Nel caso di utenze domestiche con contenitori del rifiuto organico condivisi, la riduzione di cui al precedente comma 2 è applicata:
 - a) alla totalità delle utenze, con contestuale ritiro di tutti i contenitori del rifiuto organico,
 - b) alle sole utenze che effettuano il recupero, previo nulla osta sottoscritto da tutti gli altri contribuenti con cui condividono i contenitori o, in caso di condominio amministrato, dall'amministratore di condominio, fatta salva la necessità della disponibilità di un idoneo spazio per alloggiare la compostiera (min. 25 mq.), come accertata dal competente Settore Comunale.
3. La riduzione TARIFFA di cui al comma 2 e 3, è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Gestore, con effetto dal giorno successivo alla restituzione o del ritiro dei contenitori del rifiuto organico consegnati ed alla verifica di effettivo regolare utilizzo della compostiera – singola o condivisa – da parte del Gestore, secondo quanto stabilito nel **Regolamento Comunale Albo Compostatori**.
4. Qualora il Gestore, in sede di verifica, riscontri il mancato utilizzo della modalità dichiarata con l'apposita comunicazione suddetta, provvederà a disporre la revoca dello sconto applicato a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di verifica.
5. In caso di cessazione dell'effettuazione della pratica del compostaggio l'interessato è tenuto a

darne formale comunicazione al Gestore entro i termini stabiliti riconsegnando altresì la compostiera se ricevuta in dotazione.

Articolo 35 - RIDUZIONI PER COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ

1. L'Ente favorisce ed incentiva le pratiche di compostaggio di prossimità e di comunità, come definiti da ultimo dal Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2016 n. 266, avente per oggetto i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici-art. 180, comma 1 octies, D.L.gs. 152/2006, introdotto dalla legge 221/2015, secondo termini e modalità meglio descritti nel vigente **Regolamento Comunale Albo Compostatori**.
2. All'utenza domestica e non domestica che effettua sul luogo di produzione il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto delle disposizioni statali di riferimento, è applicata una riduzione della Tariffa **per la parte variabile del 20% (venti per cento)**.
3. Il Gestore, qualora sia stato riscontrato che la pratica del compostaggio di comunità non è effettuata secondo quanto indicato dalla normativa di riferimento, dispone la revoca immediata dell'agevolazione applicata.
4. La riduzione è riconosciuta ai contribuenti che conferiscono alle apparecchiature comuni su richiesta presentata al Gestore da parte del responsabile delle stesse il quale è tenuto a compilare un'istanza secondo un modello di dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nella quale indica i nominativi dei conferenti.

Articolo 36 - RIDUZIONI PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA FISSI E MOBILI, CENTRI DEL RIUSO, CENTRI DEL RIUTILIZZO

1. È prevista una riduzione della TARIP per l'utente che conferisce i propri rifiuti differenziati presso i Centri di Raccolta fissi e/o mobili, presso i Centri di preparazione per il riutilizzo o i Centri del Riuso, dotati di strumenti di misurazione individuale.
2. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di rifiuti riciclabili conferiti, è **così determinata**

Articolo 37 - RIDUZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL RIFIUTO PLASTICO PRESSO UTENZE NON DOMESTICHE

1. Alle attività corrispondenti alle categorie di utenze non domestiche 22, 23 e 24 (ristoranti, bar, mense, birrerie) che installino o abbiano già installato sistemi di addolcimento e/o microfiltrazione per la somministrazione ai propri clienti dell'acqua del civico acquedotto, è applicata una riduzione della TARIP nella misura indicata annualmente nella delibera tariffaria del Comune **così determinata** dietro presentazione di una autodichiarazione secondo il modello preposto. Con tale autodichiarazione l'utente autorizza altresì il Gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare l'avvenuta installazione di suddetti sistemi.
2. Per quelle attività che installino eco-compattatori per la raccolta e la riduzione volumetrica degli imballaggi in plastica ("macchina mangia plastica") fruibili dai cittadini, è corrisposta una riduzione nella misura indicata annualmente nella delibera tariffaria del Comune **così determinata**. L'utenza non domestica dovrà comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla riduzione. A titolo di esempio, sono da intendersi cause di decadenza dalla riduzione la dismissione, il danneggiamento o qualsiasi fatto che ne pregiudichi il regolare funzionamento. Per fruire della riduzione in oggetto il dispositivo dovrà essere installato in zona

privata a uso pubblico adiacente al proprio esercizio commerciale, in modo da risultare sempre accessibile a tutti i cittadini e da garantire la massima fruibilità del dispositivo stesso. Il soggetto beneficiario è tenuto ad assicurare il mantenimento per almeno cinque anni delle strutture installate, a garantirne la costante manutenzione e il corretto funzionamento nonché a gestire in autonomia il trasferimento del rifiuto pressato nel/i contenitore/i dedicato/i alla raccolta che verrà svuotato dal Gestore dei rifiuti alla normale frequenza prevista per il rifiuto plastico. In caso di mancato rispetto il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo percepito e dei relativi interessi legali.

3. I soggetti interessati, al fine di poter usufruire delle agevolazioni di cui ai commi precedenti, dovranno:
 - a) ottenere formale riconoscimento della pratica nell'ambito di accordi istituzionali finalizzati alla riduzione dei rifiuti e degli sprechi alimentari;
 - b) presentare entro il 28 febbraio di ogni anno apposita dichiarazione corredata di adeguata documentazione attestante gli oneri sostenuti (copia del contratto di installazione o di manutenzione delle apparecchiature di depurazione o dell'eco-compattatore, con annessa dicitura specifica). Qualora non venga presentata tale documentazione, si procederà al recupero della quota di riduzione indebitamente applicata comprensiva delle sanzioni.

Articolo 38 - RIDUZIONE PER LA DONAZIONE DI ECCEDEXENZE ALIMENTARI

1. Alle utenze non domestiche quali attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito cedono direttamente o indirettamente tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno, è riconosciuta una riduzione della parte variabile della TARIP.
2. Il riconoscimento della riduzione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione iniziale, da presentarsi entro e non oltre il 31 Marzo dell'anno di riferimento, nella quale il contribuente dichiara di aderire ad una o più iniziative indicate al primo comma, fornendo una stima dei quantitativi di beni alimentari che verranno ceduti gratuitamente. Nell'istanza il contribuente dovrà indicare, altresì, il nominativo del soggetto donatario che dovrà espressamente soddisfare quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. b) della Legge n. 166/2016 ovvero trattarsi di: enti pubblici nonché enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché' attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460).
3. La riduzione verrà applicata a congruaglio e sarà subordinata alla presentazione, a pena di decadenza, entro il 28 Febbraio dell'anno successivo a quello per il quale si richiede la riduzione, di un'attestazione in cui sono riportati i quantitativi totali effettivamente donati. Alla stessa andranno allegate le attestazioni rilasciate dai soggetti donatari in cui saranno indicati i quantitativi ricevuti. La documentazione sopra indicata potrà essere validamente sostituita da analoghe comunicazioni presentate ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni fiscali previste dalla L.166/2016. I documenti di trasporto o documenti fiscali equipollenti, riportanti i quantitativi di cibo donato, devono essere conservati a cura del contribuente e resi disponibili all'Amministrazione Comunale su richiesta.
4. Si procederà all'applicazione delle seguenti riduzioni:
 - a) Per le attività che cedono un quantitativo tra cento chilogrammi e cinquecento chilogrammi:

- riduzione complessiva della parte variabile del 10% (dieci per cento);
- b) Per le attività che cedono un quantitativo superiore a cinquecento chilogrammi e non superiore a mille chilogrammi: riduzione complessiva della parte variabile del 20% (venti per cento);
- c) Per le attività che cedono un quantitativo superiore a mille chilogrammi: riduzione complessiva della parte variabile del 30% (trenta per cento);
5. In ogni caso l'abbattimento di cui al comma 3 non può arrivare ad incidere per oltre il 30% sull'ammontare totale della quota variabile della tariffa. Esso viene applicato a conguaglio sulla tariffa dovuta per l'anno successivo in base al positivo riscontro dell'ufficio sull'effettiva esistenza dei necessari presupposti.

Articolo 39 - RIDUZIONI PER LA DONAZIONE DI PRODOTTI NON ALIMENTARI

1. È riconosciuta una riduzione della TARIP all'utenza non domestica che in via continuativa devolve ai soggetti donatari di cui di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, prodotti non alimentari di cui alle lett. d), d-bis), d-ter), e) del comma 1 dell'art. 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166 derivanti dalla propria attività nel rispetto delle disposizioni previste nel medesimo articolo.
2. Il riconoscimento delle riduzioni di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione al Gestore, a pena di decadenza, entro il 31/12 dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente.
3. La riduzione di cui al comma 1 con riferimento alle lett. d) ed e) del comma 1 dell'art. 16 della legge n. 166/2016 è pari a 20,00 euro per ogni tonnellata di prodotti devoluti.
4. La riduzione di cui al comma 1 con riferimento alle lett. d-bis) e d-ter) del comma 1 dell'art. 16 della legge n. 166/2016 è pari a 30,00 euro per ogni tonnellata di prodotti devoluti.

Articolo 40 - RIDUZIONI DONAZIONE FARMACI IDONEI ALL'UTILIZZO

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa ai soggetti di cui alla lett. g-ter) del comma 1 dell'art. 2 della legge n. 166/2016 che partecipano a progetti di recupero dei medicinali e degli articoli di medicazione, di cui rispettivamente alle lett. g-bis) e g-quater) del comma 1 dell'art. 2 della medesima legge, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE – e successive direttive di modifica – relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE).
2. Il riconoscimento delle riduzioni di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione al Gestore, a pena di decadenza entro il [indicare la data] dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente;
3. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di prodotti conferiti è così determinata

Articolo 41 - RIDUZIONI UTENZA NON DOMESTICA VUOTO A RENDERE

1. È riconosciuta una riduzione della TARIP all'utenza non domestica che applica il sistema del vuoto a rendere.
2. Il riconoscimento della riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione al Gestore, a pena di decadenza entro il [indicare la data] dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle tipologie e delle quantità di imballaggi avviati a riutilizzo nell'anno precedente, allegando copia di apposita documentazione che attesti l'effettiva cessione al proprio fornitore delle tipologie e delle quantità dichiarate.

3. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo in peso di imballaggi resi, è così determinata

Articolo 42 - RIDUZIONI UTENZA NON DOMESTICA CHE PROMUOVE L'ASPORTO DEL CIBO AVANZATO NELLA RISTORAZIONE COMMERCIALE

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica della ristorazione commerciale che promuove presso i propri esercizi l'utilizzo di contenitori riutilizzabili per l'asporto del cibo avanzato da parte dei clienti ed abbia ottenuto formale riconoscimento della pratica nell'ambito di accordi istituzionali finalizzati alla riduzione dei rifiuti e degli sprechi alimentari.
2. La riduzione di cui al comma 1 è così determinata

Articolo 43 - RIDUZIONI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa alle manifestazioni ed eventi temporanei di tipo ricreativo, culturale o di animazione sociale, che adottano buone pratiche finalizzate alla riduzione dei rifiuti ed abbiano ottenuto formale riconoscimento delle buone pratiche adottate nell'ambito di iniziative/progetti istituzionali finalizzati alla promozione degli eventi sostenibili.
2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta del contribuente ed è così determinata

Articolo 44 - RIDUZIONI PER NUCLEI FAMILIARI CON BAMBINI

1. All'utenza domestica nel cui nucleo familiare figurano componenti di età inferiore a 36 mesi il Gestore fornirà, su richiesta dell'utente da presentare al Gestore tramite la modulistica dedicata, apposito servizio relativo alla produzione di pannolini. Nel caso di servizio attraverso contenitore dedicato, i conferimenti effettuati per questa frazione di rifiuto non saranno conteggiati nella QUOTA VARIABILE DI BASE QVb né nella QUOTA VARIABILE ECCEDENZIE QV_{ecc}.
2. Per l'utenza domestica nel cui nucleo familiare figurano componenti di età inferiore a 36 mesi che utilizzano pannolini lavabili, è riconosciuta una riduzione nella misura indicata annualmente nella delibera tariffaria del Comune per i mesi di effettivo utilizzo. Tale riduzione è così determinata.
3. La riduzione di cui al comma 2 sarà concessa su presentazione della documentazione indicata annualmente nella delibera tariffaria del Comune e cesserà al termine dell'utilizzo e comunque non oltre il compimento del 3° anno di età del bambino.
4. Per poter applicare la riduzione di cui al comma 2 è necessario presentare specifica domanda al Gestore e l'applicazione decorrerà dal mese successivo. La concessione della riduzione è subordinata al non utilizzo del servizio stradale di prossimità per il conferimento dei pannolini.
5. Con la presentazione della domanda sopra citata il soggetto beneficiario autorizza altresì il Gestore, i servizi comunali preposti o tecnici esterni incaricati ad effettuare controlli, impegnandosi a dare comunicazione in caso di interruzione dell'utilizzo dei pannolini lavabili.

Articolo 45 - Agevolazione per utenza domestica in particolari situazioni di disagio sanitario

1. All'utenza domestica in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate, comportino una anomala produzione di rifiuto originato dall'utilizzo di presidi sanitari (quali ad esempio pannolini, sacche per dialisi, traverse ecc.), il Gestore fornirà apposito servizio. Nel caso di servizio attraverso contenitore dedicato, i conferimenti effettuati per questa frazione di rifiuto non verranno conteggiati nella QUOTA VARIABILE DI BASE

QVb né nella QUOTA VARIABILE ECCEDEXZE QVecc.

2. L'utente che desidera attivare tale servizio dovrà presentare apposita richiesta al Gestore tramite la modulistica dedicata.

Articolo 46 - AGEVOLAZIONI

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni occupate da soggetti che risiedano per più di sei mesi all'anno all'estero e a condizione che risultino iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE): riduzione del 25% (venticinque per cento);
 - b) alle famiglie con componente con handicap al 100 % e/o certificazione attestante la totale e permanente invalidità riduzione di:
 - con reddito ISEE da € 0 ad € 2.500 = esenzione totale
 - con reddito ISEE da € 2.501 a € 7.500 = riduzione del 30% (trenta per cento);
 - nucleo familiare con 3 o più figli a carico e con reddito ISEE inferiore a € 15.000 = riduzione del 30% (trenta per cento).
2. La riduzione di cui al comma precedente (lettera a) si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarata e documentata nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Si applica, per i residenti del Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.
3. Le riduzioni di cui al comma 1, (lettera b), avranno la durata di un anno e la domanda di riduzione dovrà essere presentata dal contribuente, a pena di esclusione, entro il 30 Novembre di ogni anno. Con cadenza annuale gli aventi diritto dovranno presentare/reiterare la domanda; in caso contrario la riduzione decadrà automaticamente.
4. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
5. Tali agevolazioni, da richiedersi comunque annualmente, si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione e cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
6. In caso di disponibilità di risorse inferiori e/o inadeguate rispetto al numero di richiedenti all'ammissione alle agevolazioni di cui al presente articolo dovrà essere applicato il principio di rotazione.

Articolo 47 - ASPETTI PER L'APPLICAZIONE RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Le riduzioni di cui agli articoli precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione salvo specifiche fattispecie previste negli articoli successivi.
2. Salvo quanto diversamente disciplinato nei singoli articoli del presente Titolo, l'utente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto alle riduzioni. Tale comunicazione deve essere presentata al Gestore entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui sono venute meno le condizioni per l'attribuzione delle riduzioni; in difetto il Gestore provvede al recupero della Tariffa con applicazione della sanzione di cui all'Articolo 60 - per omessa

comunicazione di variazione.

3. Per le riduzioni ed esenzioni a favore di utenze domestiche e/o non domestiche per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico che non siano direttamente collegate alla minore produzione dei rifiuti ovvero al riutilizzo dei beni, la relativa copertura deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
4. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
5. In caso di calamità naturali, emergenze sanitarie o altre situazioni aventi carattere di assoluta straordinarietà o imprevedibilità, la Giunta Comunale con apposita deliberazione può predisporre l'esenzione o riduzione della TARIP, eventualmente tenendo a carico del bilancio comunale i relativi oneri.
6. Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di inserire ulteriori forme di premialità nei confronti dell'utenza, con particolare riguardo a coloro che conferiscono frazioni differenziate presso le isole ecologiche comunali, fisse e mobili, secondo modalità, misure e termini definiti con specifica deliberazione della Giunta Comunale.

TITOLO V - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Articolo 48 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono dichiarare al Gestore ogni circostanza rilevante per l'applicazione della TARIP e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. La dichiarazione di cui al comma precedente assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, effettuata in regime di TARIP, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.
3. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
4. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
5. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà.

Articolo 49 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La richiesta di inizio e attivazione del servizio deve essere presentata al Gestore dall'utente **entro novanta (90) giorni solari** dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile.
2. Le richieste di variazione e/o di cessazione del servizio devono essere inviate **entro novanta (90) giorni solari** dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione dell'immobile.
3. Il termine di presentazione della dichiarazione può essere anticipato dal contribuente qualora ne riconosca un vantaggio tariffario (perdita rimborso a conguaglio o riduzioni d'imposta).
4. La dichiarazione deve essere presentata utilizzando i modelli ufficiali messi a disposizione dal Gestore disponibili presso gli uffici e sul sito internet del Gestore (**Comune**), a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico (Sportello TARIP) e on-line.
5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della TARIP. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
6. La dichiarazione di attivazione, di variazione o cessazione, deve contenere:
 - Per le utenze domestiche di soggetti residenti i dati identificativi dell'utente, tra i quali: cognome, nome e codice fiscale; il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati; recapito postale e posta elettronica;
 - Per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza, recapito postale e

- posta elettronica;
 - Per le utenze non domestiche, i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., l'attività o le attività effettuata/e dall'utenza con codice A.te.Co.fin dell'attività, sede legale, recapito postale e posta elettronica), o di colui che intende o presentare denuncia facendosi carico del pagamento della TARIP; i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - l'ubicazione, specificando anche il numero civico, e se esistente la scala, il piano, il numero dell'interno, e gli identificativi catastali di foglio mappale e subalterno dei locali e delle aree;
 - la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
 - la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00, o la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
 - il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta;
 - nel caso di variazione o cessazione, il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo e l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
7. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali e on-line o è spedita per posta anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata.
 8. In caso di spedizione fa fede la data di invio. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
 9. Gli uffici del Comune, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Articolo 50 - RISPOSTA RICHIESTE DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

1. Le richieste di attivazione del servizio rifiuti producono effetti dalla data indicata nella richiesta inviata dall'utente e precisamente dal momento in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile.
2. L'ufficio preposto, entro trenta (30) giorni lavorativi risponde alle richieste di attivazione del servizio, in modo chiaro e comprensibile, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
 - b) il codice utente e il codice utenza;
 - c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARIP, l'attivazione del servizio.
3. Il termine di cui al comma 2, si computa dalla data di ricevimento della richiesta dell'utente e la data di invio della risposta scritta.

Articolo 51 - RISPOSTA RICHIESTE DI VARIAZIONE E CESSAZIONE SERVIZIO

1. Le richieste di variazione e/o cessazione del servizio rifiuti, producono effetti dalla data indicata nella richiesta inviata dall'utente e precisamente dal momento in cui ha avuto inizio la variazione e/o la cessazione.

2. L'ufficio preposto, entro trenta (30) giorni lavorativi risponde alle richieste di variazione e/o cessazione del servizio, in modo chiaro e comprensibile, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
 - b) il codice utente e il codice utenza;
 - c) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la richiesta;
 - d) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARIP, la variazione o cessazione del servizio.
3. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'Articolo 49 - , ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
4. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'Articolo 49 - , ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
5. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 4, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

Articolo 52 - RICHIESTE SCRITTE, RECLAMI, INFORMAZIONI, RETTIFICHE

1. Il Gestore, in caso di segnalazione scritta inviata dall'utente, classifica tale segnalazione come reclamo scritto in tutti i casi in cui non sia agevole stabilire se essa sia un reclamo scritto, una richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati.
2. Ai fini della classificazione, non sono considerati i casi di sollecito o di reiterazione di uno stesso reclamo o richiesta scritta di informazione o di rettifica degli importi addebitati, qualora pervenuti entro i tempi massimi previsti per la risposta motivata definiti dalla delibera 15/2022 di ARERA.
3. Entro trenta (30) giorni lavorativi l'ufficio preposto risponde al reclamo o alla richiesta di informazione scritta.
4. Entro sessanta (60) giorni lavorativi l'ufficio preposto risponde alla richiesta di rettifica degli importi addebitati.
5. I termini i cui ai precedenti commi, si computano dalla data di ricevimento da parte del Gestore della richiesta scritta dell'utente e la data di invio all'utente della risposta motivata scritta.

Articolo 53 - PROCEDURA RECLAMI E RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Il modulo per il reclamo scritto e per la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati scaricabile dal sito internet del Gestore o disponibile presso lo Sportello TARIP, ovvero compilabile online, deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
 - b) i dati identificativi dell'utente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);

- il codice utente;
 - l'indirizzo e il codice utenza;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
2. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Gestore il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo di cui al precedente comma, purché la comunicazione contenga almeno gli stessi campi obbligatori ivi riportati.
 3. Gli operatori addetti del servizio telefonico o allo Sportello TARIP indicano all'utente le modalità per la presentazione dei reclami scritti e delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati.

Articolo 54 - RISPOSTE ALLE RICHIESTE SCRITTE

1. La risposta motivata scritta al reclamo ed alle richieste scritte di informazioni o di rettifica degli importi addebitati contiene i seguenti elementi minimi comuni alle tipologie di richiesta scritta considerate:
 - a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.
 - c) la valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - d) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore;
 - e) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
2. Nella risposta alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, deve essere inoltre riportato, l'esito della verifica e in particolare:
 - a) la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
 - b) il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
3. Qualora l'utente indichi nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, un recapito di posta elettronica, il Gestore utilizza in via prioritaria tale recapito per l'invio della risposta motivata.

Articolo 55 - VERSAMENTI

1. La TARIP, ai sensi del comma 690 dell'art. 1 della Legge 147/2013, è applicata e riscossa dal Gestore nel rispetto della Convenzione di Servizio. Il Consiglio Locale di **AGIR** e il Comune, sentito il Gestore, con la delibera di approvazione delle tariffe, determinano le scadenze per la fatturazione della Tariffa.
2. Il versamento della TARIP è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24, modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Nel caso in cui il Gestore preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere eventualmente addebitato all'utente un onere superiore a quello sostenuto dal Gestore stesso per l'utilizzo di detta modalità. ***In alternativa indicare le forme prescelte tra quelle ammesse specificando: mediante modello di pagamento unificato di cui***

all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, mediante conto corrente postale intestato al Gestore adeguato al PAGO PA, tramite le seguenti modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali: [specificare], attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82 (Pago Pa) utilizzando le altre modalità previste dal Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82

3. Il Gestore provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento bonario, **con annessi i modelli di pagamento precompilati**, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la TARIP ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la TARIP, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.
4. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato **in 3 rate, scadenti il giorno 16 o il 31 del mese o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza della TARIP qualora successiva a predetta data. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.** L'importo complessivo della TARIP annua da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della legge 27/12/2006, n.296. L'arrotondamento, nel caso d'impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
5. Il versamento della TARIP non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore **a euro 12,00**. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della TARIP, potranno essere conteggiate nella TARIP all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
7. Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione. Il termine di scadenza e la data di emissione dovranno essere chiaramente riportati nel documento di riscossione.
8. Il termine di scadenza di cui al precedente comma deve essere rispettato solo con riferimento al pagamento in un'unica soluzione ovvero al pagamento della prima rata.
9. Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione non possono essere in nessun caso imputati all'utente.
10. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Gestore provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato dal successivo art. 64, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.
11. In caso di mancata approvazione delle tariffe entro il termine di scadenza delle rate, si applicano le tariffe vigenti nell'anno precedente, salvo conguaglio sulla prima rata utile e fatto salvo l'adeguamento delle stesse, con l'applicazione dell'indice di inflazione programmata per l'anno di riferimento a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è fissato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

12. La Giunta Comunale può stabilire il differimento ovvero la proroga dei termini di versamento indicati in presenza di circostanze debitamente e analiticamente motivate ove ciò risulti necessario al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.
13. Il Gestore provvede, di norma un mese prima della scadenza, ad inviare ai contribuenti un avviso bonario di pagamento contenente la quantificazione della tariffa dovuta relativamente agli immobili occupati ed utilizzati nel Comune. In caso di mancato invio o mancata ricezione dell'avviso restano ferme le scadenze di pagamento indicate al comma 1.
14. In caso di mancato versamento entro i termini si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs 471/1997.
15. Il Gestore garantisce la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al comma 4:
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
 - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
16. Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.
17. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro, fatta salva la possibilità per il gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.
18. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
19. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate possono essere maggiorate:
 - degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
 - degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
20. Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma 15, lettera c), sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione di documenti di riscossione per cause imputabili al gestore.

Articolo 56 - MODALITÀ E TEMPO DI RETTIFICA IMPORTI NON DOVUTI

1. Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica evidenzino un credito a favore dell'utente, il Gestore procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:
 - a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto dello standard generale di cui all'Articolo 53.1 del TQRIF.
2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma lettera b), resta salva la facoltà del Gestore di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.

3. Il tempo di rettifica degli importi non dovuti, pari a centoventi (120) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta scritta di rettifica inviata dall'utente relativa ad un documento di riscossione già pagato o per il quale è stata richiesta la rateizzazione e la data di accredito della somma erroneamente addebitata.

Articolo 57 - CONTROLLI

1. Il Gestore, **eventualmente in collaborazione con il Comune**, provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la TARIP e al controllo dei dati dichiarati in comunicazione nonché nelle dichiarazioni finalizzate all'ottenimento delle riduzioni e agevolazioni.
2. Il Gestore designa un responsabile incaricato al quale spettano i compiti e i poteri di gestione della TARIP, nonché il ruolo di referente verso il Comune e l'utenza. Il Gestore indica in fattura, coerentemente con quanto previsto nella Carta della qualità, i canali di contatto attraverso i quali l'utente del servizio rifiuti può promuovere istanze, reclami e azioni legali.
3. Il Gestore esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della TARIP e a tale scopo può:
 - a) richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
 - b) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
 - c) invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
 - d) utilizzare tecnici o soggetti incaricati dal Gestore;
 - e) accedere ai locali ed aree assoggettabili a TARIP mediante personale debitamente autorizzato previo accordo con l'utente.
4. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 c.c.
5. Dell'esito delle verifiche effettuate viene data comunicazione agli interessati, che s'intende accettata qualora entro 30 giorni dal ricevimento non pervengano rilievi. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.
6. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo "contestazione di inadempimento" a mezzo PEC ovvero, qualora ciò non risulti possibile, a mezzo raccomandata A/R, inviata dal Gestore o altro soggetto incaricato da questo della riscossione.
7. Il controllo si svolge, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, in primo luogo accedendo alle banche dati pubbliche e in subordine richiedendo agli utenti di produrre la documentazione che non possa essere diversamente acquisita. Nel caso in cui sia necessario verificare elementi rilevanti per il calcolo della tariffa, il personale incaricato dal gestore, munito di tesserino di riconoscimento e previo assenso da richiedere all'interessato, può accedere alla proprietà privata.
8. Nel caso in cui l'utente non consenta di effettuare il controllo o sia riscontrata la falsità di dichiarazioni rese dall'utente medesimo (salvo il caso di irregolarità sanabili non costituenti

falsità) è dichiarata d'ufficio la decadenza dai benefici ed è disposto il recupero di quelli precedentemente concessi.

9. La contestazione riguardante sia l'omissione totale o parziale dei dati necessari al fine della corresponsione della tariffa, è effettuata mediante contestazione di inadempimento (primo invito) inviato a mezzo PEC ovvero, qualora ciò non risulti possibile, a mezzo raccomandata A/R. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nel termine di 30 giorni dal ricevimento dell'invito, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della contestazione inviata. Il Comune, decorso il termine assegnato, provvederà ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nel primo invito.
10. Non si dà luogo al procedimento quando l'importo imponibile complessivo annuo risulta uguale o inferiore a € 12 (dodici).
11. Il Gestore può controllare i conferimenti effettuati dagli utenti del servizio, in particolar modo può, qualora dall'accertamento risultasse che i rifiuti prodotti non siano stati conferiti al servizio pubblico con le modalità stabilite dal "Regolamento di gestione dei rifiuti" e/o dal presente regolamento, far applicare le prescritte sanzioni amministrative.
12. Il recupero della omessa, tardiva o errata corresponsione della tariffa è effettuato con retroattività non superiore ai 5 anni antecedenti a quello in cui il credito è fatto valere, mediante la notifica di un avviso di pagamento della tariffa omessa, non correttamente o tardivamente corrisposta.

Articolo 58 - INFORMAZIONE ALL'UTENZA

13. Il Gestore garantisce alla singola utenza la possibilità di accedere ad informazioni e assistenza sui servizi erogati e sulle tariffe applicate nonché la risposta ad eventuali reclami, richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, nel rispetto degli elementi informativi e dei requisiti minimi previsti dalle deliberazioni ARERA in materia.
14. Il Gestore è tenuto inoltre a garantire alla singola utenza un facile accesso alle informazioni che lo riguardano con particolare riferimento a:
 - a) criteri applicati per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della Tariffa;
 - b) numero degli svuotamenti minimi ove applicati e costo unitario degli svuotamenti eccedenti i minimi;
 - c) voci di costo che compongono la Tariffa;
 - d) numero e data dei conferimenti delle frazioni oggetto di misurazione;
 - e) riduzioni eventualmente applicate;
 - f) Carta della qualità.
15. Le modalità di accesso alle informazioni di cui al comma 2 devono essere riportate nelle fatture e in ogni altra comunicazione rivolta all'utenza.

Articolo 59 - POTERI ISTRUTTORI

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo di cui all'Articolo 57 - , il Gestore, può, indicandone il motivo e assegnando un congruo termine, non inferiore a 15 giorni:
 - a) richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali e aree;
 - b) richiedere notizie, relative ai locali e aree utilizzate, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali e aree medesimi;
 - c) invitare i soggetti di cui alla precedente lettera b) a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni;

- d) verificare direttamente le superfici con misurazione dei locali e delle aree, previa accettazione dell'utenza, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge;
- e) richiedere ogni altro documento utile, necessario al fine dell'istruttoria del procedimento.
2. Il Gestore può ricorrere a banche dati di terzi o richiedere informazioni e notizie ad altri soggetti pubblici o gestori di pubblico servizio.
3. Il Gestore segnala al Comune le utenze (domestiche e non domestiche) che non provvedono al ritiro delle attrezzature per il conferimento del secco non riciclabile, salva l'applicazione dei conferimenti minimi, nonché delle utenze domestiche che non provvedono al ritiro di qualsivoglia attrezzatura utile al conferimento dei rifiuti per i quali è prevista nel Regolamento di igiene urbana la raccolta domiciliare.
4. Il potere di accesso e gli altri poteri di cui al presente articolo sono estesi anche agli accertamenti ai fini istruttori delle istanze di detariffazione o di riduzione delle tariffe o delle superfici.

Articolo 60 - PENALITÀ ED INTERESSI

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013, nella legge n. 296 del 2006 e nella legge 160 del 2019.
2. Per l'omessa o tardiva presentazione della comunicazione di inizio utenza, ovvero di variazione delle condizioni di applicazione della tariffa, si applica (in aggiunta alla tariffa ed agli interessi) **la maggiorazione del 30% della tariffa o della maggiore tariffa dovuta in caso di variazioni, con un minimo di euro 25,00, a titolo di risarcimento del danno causato e di rimborso delle spese di controllo ed un massimo di euro 500,00.**
3. Se la comunicazione contiene dati inesatti, tali da aver comportato il pagamento di una tariffa inferiore a quella effettivamente dovuta, si applica (in aggiunta alla tariffa ed agli interessi) **la maggiorazione del 30% del maggiore importo dovuto, con un minimo di euro 20,00, a titolo di risarcimento del danno causato e di rimborso delle spese di controllo ed un massimo di euro 500,00.**
4. Per l'omessa presentazione della denuncia di cessazione dell'utenza di cui si ha data certa e cioè per quelle per cui si ha una retrodatazione della cessazione della tariffa (avendo rilevato una ipotesi di doppia imposizione) si applica comunque **la penale di € 50,00.**
5. In caso di omesso o ritardato pagamento delle fatture l'ente gestore addebita sull'importo non versato o versato tardivamente gli interessi calcolati su base annua, pari al tasso di interesse legale e si avvale di tutte le facoltà previste dall'ordinamento giuridico per la riscossione dei crediti.
6. Per le altre violazioni al presente regolamento si applica la sanzione ai sensi dell'art.7-bis del D.Lgs. n.267/2000, nei limiti edittali (da € 25 a € 500). La sanzione è irrogata per ciascun anno in cui è stata commessa la violazione seguendo la procedura di cui alla L. 689/1981.
7. **L'accertamento e la contestazione delle violazioni del presente Regolamento sono effettuati dal Comune anche tramite il Gestore in qualità di soggetto affidatario della gestione del servizio e della riscossione della tariffa, con provvedimento da notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione. Compete al Comune l'irrogazione della sanzione.** Il Gestore è tenuto a comunicare al Comune le violazioni accertate.

Articolo 61 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata sulla base delle disposizioni recate dall'art. 1, comma 792 e seguenti della legge n. 160/2019
2. **Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tariffa,**

sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Articolo 62 - RIMBORSI

1. L'utente può richiedere al Gestore, il rimborso della tariffa versata e risultata non dovuta entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso s'intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.
2. L'istanza di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento e di qualsiasi altro documento ritenuto utile.
3. L'ufficio procede all'istruttoria della pratica e provvede a liquidare entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, con apposito provvedimento indicante tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del credito originario e degli interessi nonché il termine assegnato per eventuali controdeduzioni da parte dell'interessato, previsto in 30 giorni. Decorso tale termine ovvero previa formale adesione da parte dell'utente se antecedente, si provvederà al relativo pagamento.
4. Il rimborso di somme a seguito di cessazione è disposto d'ufficio entro 180 giorni dalla presentazione della dichiarazione di cessazione o dalla dichiarazione tardiva.

Articolo 63 - CONTENZIOSO, DILAZIONE VERSAMENTI

1. La giurisdizione in ordine alle controversie riguardanti la TARIP è determinata in base alla legge. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 1965 e ss. del codice civile, il Gestore può disporre transazioni su crediti.
2. Il Gestore, su specifica domanda dell'interessato, può concedere per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, tenendo conto della disciplina contenuta nel Regolamento delle Entrate Comunali e nei commi da 796 e 802 dell'art. 1 della Legge 160/2019, secondo le seguenti modalità:
 - fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
 - oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.
3. Il Gestore stabilisce il numero delle rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito sopra indicate e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi.
4. La prima rata deve essere corrisposta entro i termini iniziali del piano di rateazione.
5. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
6. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
7. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione

- concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.
8. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora al saggio legale nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
 9. Per importi rilevanti, almeno pari a 20.000,00 il funzionario può chiedere la presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta.
 10. In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste al comma 2.
 11. È ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).
 12. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito di norma con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese"
 13. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicato per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.
 14. Il fermo amministrativo e l'ipoteca possono essere iscritti solo dopo il rigetto dell'istanza ovvero in caso di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione. Con il pagamento della prima rata è possibile chiedere la sospensione del fermo amministrativo.
 15. In caso di sanzioni per le quali sono previste istituti di adesione, la correlata riduzione si applica se la richiesta di dilazione viene presentata entro il termine di scadenza del pagamento indicato nell'atto di accertamento.

Articolo 64 - TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA)

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della TARIP.
3. Il Gestore provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Gestore ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 65 - PRIMA APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della TARIP, dalla sua entrata in vigore.
2. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento concernenti la TARIP, si applicano le disposizioni di cui alla LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”.
3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.
4. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
 - le leggi nazionali e regionali;
 - il regolamento comunale per la disciplina del servizio di igiene urbana;
 - gli altri regolamenti compatibili con la specifica materia.
5. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
6. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 66 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio XXXXXX.
2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

ALLEGATI

Allegato 1 – Elenco rifiuti provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici

Allegato 2 – Elenco attività che producono rifiuti provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici

Allegato 3 – Categorie utenze domestica

Allegato 1 – Elenco dei rifiuti di cui al D. Lgs. 152/2006 articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2) - (allegato L-quater Dlgs 116/2020)

<i>Frazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>EER</i>
<i>RIFIUTI ORGANICI</i>	<i>Rifiuti biodegradabili di cucine e mense</i>	<i>200108</i>
	<i>Rifiuti biodegradabili</i>	<i>200201</i>
	<i>Rifiuti dei mercati</i>	<i>200302</i>
<i>CARTA E CARTONE</i>	<i>Imballaggi in carta e cartone</i>	<i>150101</i>
	<i>Carta e cartone</i>	<i>200101</i>
<i>PLASTICA</i>	<i>Imballaggi in plastica</i>	<i>150102</i>
	<i>Plastica</i>	<i>200139</i>
<i>LEGNO</i>	<i>Imballaggi in legno</i>	<i>150103</i>
	<i>Legno,diverso da quello di cui alla voce 200137*</i>	<i>200138</i>
<i>METALLO</i>	<i>Imballaggi metallici</i>	<i>150104</i>
	<i>Metallo</i>	<i>200140</i>
<i>IMBALLAGGI COMPOSITI</i>	<i>Imballaggi materiali compositi</i>	<i>150105</i>
<i>MULTIMATERIALE</i>	<i>Imballaggi in materiali misti</i>	<i>150106</i>
<i>VETRO</i>	<i>Imballaggi in vetro</i>	<i>150107</i>
	<i>Vetro</i>	<i>200102</i>
<i>TESSILE</i>	<i>Imballaggi in materia tessile</i>	<i>150109</i>
	<i>Abbigliamento</i>	<i>200110</i>
	<i>Prodotti tessili</i>	<i>200111</i>
<i>TONER</i>	<i>Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*</i>	<i>080318</i>
<i>INGOMBRANTI</i>	<i>Rifiuti ingombranti</i>	<i>200307</i>
<i>VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE</i>	<i>Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127</i>	<i>200128</i>
<i>DETERGENTI</i>	<i>Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*</i>	<i>200130</i>
<i>ALTRI RIFIUTI</i>	<i>Altri rifiuti non biodegradabili</i>	<i>200203</i>
<i>RIFIUTI URBANI</i>	<i>Rifiuti urbani indifferenziati</i>	<i>200301</i>

Allegato 2 – Elenco attività che producono rifiuti di cui di cui al D. Lgs. 152/2006 articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2) - (allegato L-quinquies Dlgs 116/2020)

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

Allegato 3 – CATEGORIE UTENZA DOMESTICA

Numero componenti
Famiglia 1 componente
Famiglia 2 componenti
Famiglia 3 componenti
Famiglia 4 Componenti
Famiglia 5 Componenti
Famiglia 6 Componenti